



Istituto Comprensivo Statale  
"Anna Baldino"

Via Vittorio Emanuele III n.69 - 80070 Barano d'Ischia (NA)  
Tel. 081/990010-906581 Fax 081/990010 Cod. Mecc. NAIC839007 C.F.91006040637  
Sito [www.icsbarano.edu.it](http://www.icsbarano.edu.it) - Email [naic839007@istruzione.it](mailto:naic839007@istruzione.it)

*Ai docenti*

*Alle famiglie*

*Alle studentesse ed agli studenti*

*Al d.s.g.a*

*Al personale A.T.A.*

*Al sito*

*Alla Bacheca*

**Oggetto: disposizioni ripresa attività scolastiche in presenza dal 12.01.2022.**

Si comunica che in seguito alla sospensiva del T.A.R. dell'esecutività dell'Ordinanza della Regione Campania n. , dal giorno 12 gennaio 2022 è previsto il ripristino delle attività in presenza secondo le modalità e gli orari già in vigore.

Facendo seguito ai documenti di seguito elencati

- DL 30.12.2021 n.229 e la Circolare del Ministero della salute n. 60136 del 30.12.2021,
- Decreto del Consiglio dei Ministri n. 1 del 7 gennaio 2021 ;
- il vigente Protocollo Covid ;

si riportano **ulteriori indicazioni per l'utenza scolastica ad aggiornamento delle misure preventive già in uso :**

#### **PUNTO 1 - Rientro in sicurezza nell'edificio scolastico PER TUTTI**

- Gli utenti (alunni e il personale scolastico) che, *nel corso della sospensione delle attività didattiche*, sono stati collocati in sorveglianza T0-T5, possono rientrare a scuola il giorno 12 gennaio 2022 con esito negativo dei tamponi molecolari o antigenici (T0 e T5)
- Gli utenti (alunni e il personale scolastico) che, nello stesso periodo, sono stati positivi al Covid-19 e gli utenti collocati in quarantena (anche fiduciaria) possono rientrare a scuola il giorno 12 gennaio 2022 con certificato del medico di base di rientro in comunità.

Non è comunque consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.133);

## **PUNTO 2 - Rientro in sicurezza nell'edificio scolastico Scuola dell'infanzia**

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure: per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- attività didattica: sospesa per 10 giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per i casi positivi il rientro è previsto con il certificato di ammissione del Pediatra di libera scelta

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTORISCHIO).

## **PUNTO 3 - Rientro in sicurezza per la Scuola Primaria**

**In presenza di un solo caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti

misure per i compagni di classe :

- a. attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- b. misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

**In presenza di almeno due casi positivi** vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
-

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per i casi positivi il rientro è previsto con il certificato di ammissione del Pediatra di libera scelta.

### **PUNTO 3 - Rientro in sicurezza per la scuola secondaria di I grado**

#### **1. In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure per i compagni della classe :**

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

#### **2. In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:**

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

##### **( Dichiarazione genitore o tutore allegato 1)**

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

##### **( Dichiarazione genitore o tutore allegato 2)**

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

3. **In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure** : per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

#### **Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica**

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto - sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale

Si precisa che il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:

*"è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19."* (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

#### **PUNTO 4 - Richiesta d.a.d per casi positivi e per contatti ad alto rischio**

Come previsto dal protocollo per i casi positivi di cui ai punti precedente e per i contatti ad alto rischio, è prevista l'attivazione della Didattica a distanza che deve essere richiesta dalla famiglia o dal tutore (**allegato 3**). La Didattica a distanza avrà inizio solo dopo la predisposizione del provvedimento da parte del Dirigente scolastico.

**Il rientro dei casi positivi è possibile solo con un certificato del M.M.G. o del Pediatra di libera scelta.**

Il rientro degli studenti e delle studentesse contatto ad alto rischio avverrà al termine del previsto periodo di isolamento tramite auto-dichiarazione del genitore o del tutore secondo la casistica di seguito riportata (Ministero della salute 0060136 del 30/12/2021) e **allegando esito di tampone ( allegato n. 4 )**.

**Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quindicesimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

**Si raccomanda, comunque, la continua e costante intelocuzione con Il Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta.**

**Punto 5- Nuove misure di gestione delle quarantene PER TUTTI**

Si riporta schema riepilogativo con le novità introdotte nella gestione delle quarantene :

Con il DL 30 dicembre 2021 n.229 e con la Circolare del Ministero della salute 60136 del 30.12.2021, le misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e le disposizioni in materia di sorveglianza sanitarie **sono state aggiornate in relazione allo stato vaccinale dei soggetti positivi e/o dei loro contatti**, così come di seguito schematizzato:

SOGGETTI CON POSITIVITA' AL SARS CoV-2		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• NON VACCINATI</li> </ul>	<b>ISOLAMENTO</b> fino all'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare <b>eseguito non prima del 10° giorno</b> dal tampone che ha dato esito positivo <i>(in assenza di sintomi da almeno 3 giorni)</i>	<i>Se il secondo tampone è ancora positivo, è consigliabile eseguire un terzo test dopo 7 giorni.</i>  <i>Se al 21° giorno i tamponi continuano a risultare positivi, in assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), gli interessati potranno chiedere alla UOPC un certificato di interruzione dell'isolamento, per il tramite del proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta che attesteranno preliminarmente l'assenza di sintomatologia e di immunodepressione.</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ciclo vaccinale concluso da meno di 120 giorni</li> <li>• oppure</li> <li>• con dose booster</li> </ul>	<b>ISOLAMENTO</b> fino all'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare <b>eseguito anche dopo 7 giorni</b> dal tampone che ha dato esito positivo <i>(in assenza di sintomi da almeno 3 giorni)</i>	

CONTATTI STRETTI o AD ALTO RISCHIO (*)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• NON VACCINATI</li> <li>• oppure</li> <li>• con ciclo vaccinale primario non completato</li> <li>• oppure</li> <li>• con ciclo vaccinale primario concluso da meno di 14 giorni</li> </ul>	<b>QUARANTENA</b> fino all'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare <b>eseguito non prima del 10° giorno</b> dal contatto con il positivo
Asintomatici <ul style="list-style-type: none"> <li>• con ciclo vaccinale primario concluso da più di 120 giorni e con green pass valido</li> </ul>	<b>QUARANTENA</b> fino all'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare <b>eseguito non prima del 5° giorno</b> dal contatto con il positivo
Asintomatici <ul style="list-style-type: none"> <li>• con ciclo vaccinale primario concluso da meno di 120 giorni</li> <li>• oppure</li> <li>• con dose booster</li> <li>• oppure</li> <li>• guariti da infezione da SARS – Cov-2 nei 120 giorni precedenti</li> </ul>	No quarantena ma obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni ed auto sorveglianza per 5 giorni Se compaiono sintomi, tampone antigenico o molecolare, subito e dopo 5 giorni dal contatto
Operatori sanitari	No quarantena ma tamponi ogni giorno fino al 5° giorno dall'ultimo contatto

CONTATTI A BASSO RISCHIO (**)	
Se hanno indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2	Non è necessaria la quarantena ma obbligo di mantenere sempre le comuni precauzioni igienicosanitarie
Se NON hanno indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2	Obbligo di sottostare a sorveglianza passiva

**(\*) Definizione di Contatto stretto o ad alto rischio** (Circ.Min Salute 18584 del 29/05/2020)

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

**(\*\*) Definizione di Contatto a basso rischio di esposizione** ((Centro europeo per la prevenzione ed il controllo per le malattie - E.C.D.C. Stoccolma, 18.11.2020):

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o un'altra persona che fornisca assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19

Per i genitori di tutti gli alunni che rientrano alla normale frequenza in comunità scolastica a far data dal 12/01/2022 vale il principio della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto previsto dal patto educativo di corresponsabilità.

La responsabilità della verifica delle condizioni riportate è a cura delle famiglie, sulla base della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli.

Le assenze degli alunni dalle lezioni dovute non a contagio da Covid-19 continueranno ad essere giustificate con le usuali procedure e mediante i consueti moduli per la riammissione a scuola, scaricabili dal sito internet della Scuola nella sezione.

Si confida sull'abituale collaborazione per la gestione di questa particolare fase della vita della scuola e del paese tutto.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Mario Sironi

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa  
connessa